

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

DM 24/09/1998

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Natura giuridica e compiti)

1. L' Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio - ENASARCO - Fondazione costituita ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30.6.1994, n. 509, eroga agli agenti e rappresentanti di commercio - appresso denominati agenti - di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice civile, iscritti al ruolo previsto dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 (espressione abrogata - delibera CdA 02/2000 approvata con D.I. del 05/07/00) la pensione di vecchiaia, inabilità, invalidità e superstiti, integrativa di quella istituita dalla legge 22.7.1966, n. 613, e successive modifiche e integrazioni.

2. La Fondazione ENASARCO - appresso denominata Fondazione - persegue, inoltre, con separate gestioni, fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonché di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione di altre provvidenze individuate dalla contrattazione collettiva, anche nell'ambito delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21.4.1993, n. 124, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

(Il finanziamento)

1. Le entrate della Fondazione sono costituite:
- 1) dai contributi ad essa spettanti;
 - 2) dalle rendite del patrimonio;
 - 3) dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.

Art. 3

(Modi di investimento)

1. I Fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di cui al numero 1) dell'art. 2, e quelli derivanti da rendite delle gestioni o da disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano predisposto anno per anno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nelle seguenti forme:
- a) titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
 - b) annualità dovute dallo Stato;
 - c) obbligazioni o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario;
 - d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
 - e) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;
 - f) beni immobili liberamente disponibili;
 - g) altre forme deliberate dal Consiglio di Amministrazione che assicurino validi rendimenti, anche in rapporto alle disposizioni della legge 6 febbraio 1996, n. 52, quali partecipazioni azionarie o quote sociali in istituti, banche, società di notoria solidità, ecc..

TITOLO II
TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO

CAPO I
Iscrizione e contributi

ART. 4
(Obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza)

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione tutti gli agenti che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono, altresì, obbligatoriamente iscritti alla Fondazione gli agenti italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani.
2. *Le posizioni contributive costituite antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento da agenti non iscritti al ruolo di cui alla legge 3.5.1985, n. 204, saranno mantenute fino al conseguimento dei requisiti pensionistici. (comma abrogato a seguito di delibera CdA del 18/02/00 n. 2 approvata con D.I. del 05/07/00 - G.U. Serie Generale n. 197 del 24.08.00)*
3. I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia possono iscrivere alla Fondazione i propri agenti cittadini italiani solo ove si impegnino, mediante atto d'obbligo, al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
4. E' fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.
5. L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti che operano individualmente e quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
6. La Fondazione accende un conto personale intestato ad ogni singolo agente sul quale annota i versamenti effettuati dai preponenti.

ART. 5
(Modalità di iscrizione)

1. Il preponente, entro 30 giorni dalla data di inizio del rapporto, deve fornire, utilizzando i moduli o gli altri mezzi, anche di tipo informatico, stabiliti dalla Fondazione, le seguenti indicazioni per ciascun agente:
 - a) la data di inizio del rapporto;
 - b) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, il numero di iscrizione al ruolo e il codice fiscale;
 - c) l'eventuale impegno dell'agente ad esercitare l'attività per un solo preponente;
 - d) il numero della preesistente posizione assicurativa presso la Fondazione, se noto;
 - e) ogni altra informazione ritenuta necessaria dalla Fondazione ai fini dell'iscrizione.

2. Il preponente straniero non avente la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, che intenda iscrivere gli agenti cittadini italiani, in aggiunta ai dati di cui al precedente comma, deve inviare alla Fondazione l'esemplare originale o copia autentica dell'atto di assunzione di obbligo di cui al comma 3 del precedente art. 4, redatto in conformità del modello fornito dalla Fondazione.
3. L'atto d'obbligo deve risultare giuridicamente valido ed efficace secondo le norme vigenti in Italia e nello Stato ove risiede il preponente e, qualora non sia redatto in lingua italiana, deve essere accompagnato dalla traduzione legale in lingua italiana.
4. La firma del preponente deve essere legalizzata dalla competente Autorità straniera o da una rappresentanza consolare italiana nello Stato ove risiede il preponente.
5. Il preponente entro 30 giorni deve dare comunicazione alla Fondazione dell'avvenuta cessazione di ciascun rapporto di agenzia, precisandone la data.
6. Qualora venga conferito l'incarico di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile ad agenti operanti in forma associativa, il preponente, utilizzando gli appositi moduli forniti dalla Fondazione o con altri mezzi, deve precisare per ciascuna società, oltre ai dati di cui al primo comma, la denominazione o ragione sociale, la data di costituzione, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il numero di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, la sede sociale ed ogni altro elemento ritenuto necessario dalla Fondazione ai fini dell'iscrizione.
7. Qualora nella società tutti i soci o parte di essi abbiano responsabilità illimitata, il preponente deve fornire per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili i dati di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e d), allegando una dichiarazione sottoscritta dagli stessi, relativa alle quote di ripartizione dei contributi.
8. All'atto dell'istituzione della posizione individuale la Fondazione rilascia all'agente un certificato di iscrizione.
9. Nel trimestre successivo all'approvazione del bilancio consuntivo la Fondazione trasmette a ciascun agente un riepilogo del conto individuale ad esso intestato, recante la posizione previdenziale aggiornata con i contributi pervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Entro la stessa data la Fondazione provvede, altresì, ad inviare a ciascun preponente un riepilogo dei contributi versati.
10. Qualora non pervengano contestazioni entro un anno dall'invio, il riepilogo dei contributi accreditati si intende approvato dall'agente; resta salvo il potere della Fondazione di procedere, in qualunque momento, alla verifica della legittimità dei contributi accreditati e di assumere i provvedimenti conseguenziali.

Art. 6
(Misura dei contributi)

1. Il contributo per la erogazione delle pensioni, di cui all'art. 1, fissato nella misura del 5,75 per cento a carico del preponente e del 5,75 per cento a carico dell'agente, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, nel limite inderogabile del massimale di lire 42.000.000 annue qualora l'agente sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e di lire 24.000.000 annue per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non può comunque essere inferiore alle lire 480.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed alle lire 240.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso, salvo quanto previsto al successivo art.8, comma 2.

2. In caso di rapporti di agenzia con agenti che svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo di cui al primo comma, ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta e documentata dagli agenti all'atto del versamento dei contributi nelle forme e con le modalità stabilite dalla Fondazione, è dovuto per ciascuno degli agenti illimitatamente responsabili. Il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso in cui questi siano due o più.

3. Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo determinato come segue:

IMPORTO PROVVISORIALI ANNUI		ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
Fino ad Euro	13.000.000,00	2 per cento
Da Euro	13.000.000,01 a 20.000.000,00	1 per cento
Da Euro	20.000.000,01 a 26.000.000,00	0,50 per cento
Oltre Euro	26.000.000,01	0,10 per cento

Il contributo predetto, a carattere regressivo, dovrà essere calcolato in base agli scaglioni di importi provvisori annuali, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Tale contributo è destinato al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza e di solidarietà. *(comma così modificato a seguito dell'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con ministeriale n. 9PP/80610/RAP-L-35 del 23/07/2003 - G.U. n. 203 del 02/09/2003 - della delibera del CdA della Fondazione Enasarco n. 26 del 22/05/2003)*

4. Le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dello Statuto, con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sottoposto all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro.

ART. 7

(Disciplina dei massimali di contribuzione)

1. I massimali annuali non sono frazionabili; qualora il rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso di anno, ferma rimanendo l'infrazionabilità dei massimali, l'anzianità contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto.

2. All'atto del versamento dei contributi con il quale si raggiunge il massimale annuo, il preponente ne deve fornire espressa indicazione nella distinta di accompagnamento o nelle successive distinte relative allo stesso anno.

ART. 8

(Disciplina dei minimali di contribuzione)

1. In pendenza del rapporto di agenzia il contributo minimale annuo è frazionabile per quote trimestrali cumulate per i singoli trimestri, sempre che in almeno uno di essi siano maturate le provvigioni ed è versato nei termini di cui all'art. 9, commi 1 e 2.

2. In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno l'importo del minimale di contribuzione è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di

durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato. In tal caso l'anzianità contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto.

3. La differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati è a totale carico del preponente.

ART. 9 (Modalità di pagamento)

1. I contributi di cui all'art. 6 del presente Regolamento devono essere versati alla Fondazione dal preponente, per ognuno dei seguenti trimestri:

- 1 gennaio - 31 marzo;
- 1 aprile - 30 giugno;
- 1 luglio - 30 settembre;
- 1 ottobre - 31 dicembre.

2. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

3. Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.

4. In ogni caso alla Fondazione non può fare carico onere alcuno per il ritardato, omesso o incompleto versamento dei contributi.

5. Il versamento dei contributi deve essere corredato da una distinta su modulo predisposto dalla Fondazione da cui risultino:

- a) la ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale del preponente, l'indirizzo ed il numero di posizione assegnato dalla Fondazione allo stesso;
- b) il periodo al quale si riferiscono i contributi versati;
- c) il fondo al quale si riferiscono i contributi versati;
- d) i dati anagrafici, l'indirizzo e il numero di codice fiscale di ciascun agente. Nel caso di mandato conferito ad agenti operanti in forma associativa, oltre alla ragione o alla denominazione sociale, devono essere indicati i dati anagrafici, l'indirizzo e il numero di codice fiscale di ciascuno dei soci illimitatamente responsabili, nonché la ripartizione delle quote contributive;
- e) l'importo contributivo per ciascun agente. Nel caso di mandato conferito ad agenti operanti in forma associativa, deve essere indicato l'importo contributivo ripartito per ciascun socio illimitatamente responsabile secondo le quote risultanti dalla dichiarazione di cui al settimo comma dell'art. 5 del presente Regolamento salvo quanto previsto dall'art.6, comma 2;
- f) la data di effettuazione del versamento;
- g) il timbro e la firma del preponente.

6. Gli estremi del versamento da effettuarsi sul conto corrente postale della Fondazione o secondo le altre modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere riportati sulla distinta.

7. Gli obblighi derivanti alla Fondazione nei confronti degli agenti sorgono dalla data di ricezione dei versamenti.

8. In caso di versamenti inferiori al totale indicato nella distinta, relativa a più agenti, gli obblighi di cui al comma precedente sorgono dalla data di ricezione del versamento a saldo.

9. In relazione alle esigenze organizzative relative all'attività di acquisizione dei contributi e loro accreditamento sui conti personali degli aventi diritto, la Fondazione può in ogni tempo, con atto del Consiglio di Amministrazione, disporre modifiche di quanto previsto al precedente quinto comma.

10. Dell' avvenuto versamento il preponente darà comunicazione all'agente interessato.

11. Il preponente straniero non avente la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia che, ai sensi del precedente art. 4 abbia iscritto alla Fondazione i propri agenti cittadini italiani, all'atto del versamento dei contributi deve inviare, unitamente alla distinta redatta in lingua italiana completa dei dati di cui al comma cinque, apposito documento dal quale risultino il periodo e le somme dovute all'agente sulle quali è stato commisurato il contributo. Il versamento deve pervenire alla Fondazione esclusivamente in moneta avente corso legale nello Stato italiano al tempo del pagamento.

12. Le contribuzioni dovute alla Fondazione per periodi fino al 31.12.1995 si prescrivono in dieci anni. Per i contributi relativi ai periodi successivi il termine di prescrizione è di cinque anni.

13. Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

ART. 10 (Gestione altre provvidenze)

1. Alla gestione del Fondo delle indennità di scioglimento dei contratti di agenzia si provvede sulla base di Convenzioni stipulate dalla Fondazione con le Organizzazioni Sindacali delle case mandanti e degli agenti che hanno sottoscritto gli Accordi Economici Collettivi.

2. All'accantonamento delle somme da effettuare in attuazione delle convenzioni di cui al comma precedente si provvede annualmente, entro i termini stabiliti dalle convenzioni stesse; il versamento deve essere accompagnato da una distinta compilata in conformità a quanto stabilito per i contributi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 5 dell'articolo precedente.

3. In relazione alle esigenze organizzative relative all'attività di acquisizione delle somme e loro accreditamento sui conti personali degli aventi diritto, la Fondazione può in ogni tempo, con atto del Consiglio di Amministrazione, disporre modifiche di quanto previsto al precedente comma.

4. Alla disciplina delle altre attività di cui al 2° comma del precedente art. 1 provvede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propri atti.

ART. 11 (Proseguimento volontaria)

1. Gli agenti che abbiano cessato, temporaneamente o definitivamente, l'attività per qualsiasi causa possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento, ad esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in costanza del rapporto di agenzia è a carico del preponente. Detta prosecuzione è subordinata alla sussistenza del requisito di almeno sette anni anche non consecutivi, di anzianità contributiva all'atto della sospensione dell'attività, di cui almeno tre anni nel quinquennio

precedente la sospensione o la cessazione dell'attività stessa e sempre che la richiesta di ammissione ai versamenti volontari sia effettuata, a pena di decadenza, entro due anni dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione o sospensione dell'attività.

2. L'ammontare del contributo volontario annuo è determinato in misura corrispondente alla contribuzione media complessiva degli ultimi tre anni anche non consecutivi. Comunque, il contributo volontario non può essere inferiore all'ammontare minimo dei contributi fissati per il caso di obbligo ad esercitare l'attività per un solo preponente, in atto alla data del versamento.

3. Gli agenti ammessi alla prosecuzione volontaria prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a versare il contributo volontario nella misura già autorizzata che, a decorrere dalla data di entrata in vigore, non può comunque essere inferiore alla misura minimale vigente.

4. Gli agenti che abbiano ripreso l'attività cessano dal diritto alla prosecuzione volontaria; per esservi riammessi, devono inoltrare nuova domanda, sussistendone i requisiti di cui al comma 1. In tale ipotesi concorrono a costituire il requisito contributivo anche i contributi volontari già versati.

5. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso con il conseguimento dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali.

6. Non è ammessa la contribuzione volontaria per i periodi durante i quali si abbia il godimento della pensione di inabilità o di invalidità permanente.

ART. 12

(Modalità di ammissione alla contribuzione volontaria)

1. L'agente in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo può essere ammesso alla contribuzione volontaria solo per i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto di cessazione, temporanea o definitiva, dell'attività.

2. Nella richiesta occorre specificare il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, il numero di matricola, il numero di iscrizione al ruolo agenti, il numero di codice fiscale, la data di cessazione temporanea o definitiva dell'attività, i periodi già trascorsi per i quali si chiede di effettuare il versamento.

3. La Fondazione, ricevuta la domanda, provvede ad accoglierla o a respingerla motivatamente, indicando, nel primo caso, la misura del contributo dovuto.

4. Per la determinazione del contributo dovuto vengono presi in considerazione i contributi obbligatori versati negli ultimi tre anni, anche non consecutivi.

5. L'agente, entro il termine di decadenza di 90 giorni dalla ricezione dell'accettazione di cui al precedente comma 3, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Fondazione, deve specificare:

- l'impegno a versare le annualità future in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno oppure in un massimo di quattro rate trimestrali uguali con scadenze al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno;
- l'impegno a dare immediata comunicazione alla Fondazione dell'eventuale ripresa dell'attività;
- di essere a conoscenza che, se per i periodi coperti da contribuzione volontaria sono stati versati o verranno versati contributi obbligatori da parte del preponente, i contributi volontari versati, anche se già registrati sul conto individuale, verranno dalla Fondazione considerati come mai versati e restituiti, salvo il diritto della Fondazione al recupero di quanto comunque corrisposto in dipendenza dei versamenti stessi.

6. Il modulo di cui al precedente comma deve essere corredato da un atto notorio o da una dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di cui alla legge 4.1.1968, n. 15, attestante, sotto la personale responsabilità dell'agente, che negli anni per i quali ha chiesto di essere ammesso alla contribuzione volontaria non ha svolto attività di agenzia.

7. Contestualmente all'invio del modulo di cui sopra, l'agente deve versare, in un'unica soluzione, pena la decadenza dal diritto alla prosecuzione volontaria, i contributi relativi ai periodi pregressi per i quali è stato ammesso alla prosecuzione stessa, compreso l'anno in corso, anche se non interamente trascorso.

8. Per le annualità future l'agente deve effettuare il versamento dei contributi volontari entro il 30 novembre di ciascun anno; qualora entro tale data non risulti effettuato alcun versamento volontario, l'anno non si intende coperto da contribuzione. Il Comitato Esecutivo della Fondazione può concedere, ad istanza dell'interessato da proporsi prima della scadenza del detto termine, per gravi motivi, una dilazione non superiore a 90 giorni, addebitando i corrispondenti interessi.

9. In caso di variazione dell'ammontare minimo dei contributi fissato per il caso di obbligo ad esercitare attività per un solo preponente, la Fondazione darà tempestiva comunicazione agli interessati della variazione del contributo volontario da versare annualmente.

10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 8, non è ammessa la regolarizzazione tardiva dei contributi da versare in regime di prosecuzione volontaria.

ART. 13

(Copertura di omissioni contributive di imprese preponenti sottoposte a procedura concorsuale)

1. L'agente può chiedere di versare i contributi omessi da imprese preponenti dichiarate fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'ammissione alla contribuzione volontaria è consentita per tutti gli anni privi di contribuzione e in misura pari all'entità dei contributi dovuti in relazione alle somme spettanti all'agente e debitamente documentate. La contribuzione volontaria non può essere autorizzata per coprire periodi contributivi per i quali è già intervenuta la prescrizione ai sensi dell'art. 9, comma 12.

3. A chiusura della procedura concorsuale, nel caso di recupero contributivo da parte della Fondazione, si procederà alla restituzione all'agente delle somme versate dallo stesso a titolo di contribuzione volontaria, nei limiti di quanto recuperato.

4. La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria, ai fini del presente articolo, può essere avanzata anche dai superstiti di cui al successivo art. 29.

5. La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di inizio di altra procedura concorsuale.

CAPO II
Prestazioni

ART. 14
(Prestazioni)

1. Le prestazioni della Fondazione consistono in:

- a) pensioni di vecchiaia;
- b) pensione di inabilità;
- c) pensioni di invalidità;
- d) pensioni ai superstiti.

2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni previdenziali e della determinazione delle stesse, si intende:

- a) per "anzianità contributiva", il numero degli anni o frazioni trimestrali di anno coperti da contributi con riferimento all'anno o al trimestre per il quale i contributi sono stati versati;
- b) per "provvigione liquidata", l'importo delle somme sulle quali sono stati calcolati i contributi versati e pervenuti;
- c) per "media provvigionale", la media delle provvigioni liquidate con riguardo all'intera anzianità contributiva.

3. Ai fini della determinazione dell' "anzianità contributiva" e delle "provvigioni liquidate", i contributi dovuti per somme relative ad affari andati a buon fine dopo la cessazione del rapporto di agenzia vengono acquisiti, nei limiti del massimale, come riferiti all'anno in cui il rapporto è cessato.

4. In caso di versamento minimo o volontario il valore delle "provvigioni liquidate" si determina moltiplicando il contributo minimo o volontario per l'inverso dell'aliquota contributiva complessiva in atto alla data del versamento.

5. E' facoltà della Fondazione richiedere, al fine di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali dei conti-provvigione e dei mandati di agenzia o rappresentanza.

ART. 15
(Pensioni di vecchiaia)

1. Gli agenti che abbiano compiuto il 65° anno di età se uomini e il 60° anno di età se donne e che abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile.

2. Per gli iscritti con media provvigionale annua fino a L. 12.000.000, la pensione è pari a tanti quarantesimi del settanta per cento della media provvigionale stessa, calcolata su tutti gli anni e frazioni trimestrali di essi per i quali siano stati versati i contributi obbligatori o volontari, fino ad un massimo di quaranta quarantesimi.

Per gli iscritti con media provvigionale annua superiore a L. 12.000.000, la pensione è determinata moltiplicando la media provvigionale stessa per l'anzianità contributiva e per i coefficienti di cui appresso:

MEDIA PROVVISSIONALE

COEFFICIENTI PENSIONISTICI

fino a L. 12.000.000

1,75 %

da L. 12.000.001 a L. 18.000.000	1,55 %
da L. 18.000.001 a L. 24.000.000	1,35 %
da L. 24.000.001 in poi	1,15 %

3. Per lo scopo di cui al comma precedente, le provvigioni assoggettate a contributi previdenziali e prese a base per il calcolo della media provvigionale vengono rivalutate, non oltre il massimale di contribuzione vigente al momento del pensionamento, in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare di ricezione dei contributi e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Non sono soggette a rivalutazione le provvigioni afferenti l'anno di decorrenza della pensione e quello precedente.

4. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione redige ed aggiorna, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno.

Art. 16

(Elevazione dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia)

1. Alla disciplina di regime di cui al precedente art. 15, comma 1, si perviene aumentando l'età pensionabile e l'anzianità contributiva nella misura e con le decorrenze precisate nella seguente tabella:

DECORRENZA	ETA' PENSIONABILE		ANZIANITA' CONTRIBUTIVA Anni
	Uomini	Donne	
Primo giorno del mese successivo alla data di approvazione del presente Regolamento			56 anni sedici
1.1.2000	62 anni	57 anni	diciassette
1.1.2002	63 anni	58 anni	diciotto
1.1.2004	64 anni	59 anni	diciannove
1.1.2006	65 anni	60 anni	venti.

ART. 17

(Pensione di vecchiaia anticipata)

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 16, all'agente che abbia compiuto almeno il 60° anno di età, se uomo, o il 55° anno di età, se donna, può essere concessa, ove richiesta, una pensione di vecchiaia anticipata. In tal caso, deve essere posseduta l'anzianità contributiva richiesta dal medesimo art. 16.

2. L'importo della pensione di cui al comma precedente, determinato nel rispetto del criterio del pro-rata di cui al successivo art. 18, sarà permanentemente ridotto sulla base delle seguenti aliquote in relazione agli anni di anticipazione dell'età pensionistica:

ANNI DI ANTICIPAZIONE	ALIQUOTE DI RIDUZIONE
1	3,33 %
2	6,45 %
3	9,37 %
4	12,12 %
5	14,70 %

ART. 18

(Agenti iscritti alla Fondazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento)

1. Fermi restando i requisiti di età pensionabile ed anzianità contributiva previsti dagli articoli 15, comma 1, e 16, per gli agenti già iscritti alla Fondazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la pensione di vecchiaia è determinata dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo il sistema vigente anteriormente alla presente disciplina;
- b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive, calcolata in base ai seguenti elementi:

1. media provvigionale annua: è determinata con riguardo alla più elevata fra le medie annue delle provvigioni liquidate, per le quali siano stati effettivamente versati contributi obbligatori o volontari, calcolate per ciascuno dei periodi di riferimento sotto indicati compresi nel quindicennio precedente l'ultimo versamento:

ANNI	PERIODO DI RIFERIMENTO
1998	cinque anni
1999	sette anni
2000	nove anni
2001	undici anni
2002	tredecim anni
2003 e successivi	quindici anni;

2. anzianità contributiva: è determinata dagli anni e frazioni trimestrali di essi, successivi all'entrata in vigore del presente articolo, per i quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, fino ad un massimo complessivo di quaranta anni di contribuzione, comprensivi anche dell'anzianità contributiva di cui alla precedente lettera a);

3. sistema di calcolo:

- per gli iscritti con media provvigionale annua fino a L. 12.000.000, la presente quota di pensione è pari a tanti quarantesimi del settanta per cento della stessa media provvigionale annua, fino ad un massimo complessivo di quaranta quarantesimi, comprensivi anche dell'anzianità contributiva di cui alla precedente lettera a);
- per gli iscritti con media provvigionale annua superiore a L. 12.000.000, la presente quota di pensione è determinata moltiplicando la media provvigionale stessa per l'anzianità contributiva e per i coefficienti di cui appresso:

MEDIA PROVVISSIONALE	COEFFICIENTI PENSIONISTICI
fino a L. 12.000.000	1,75 %
da L. 12.000.001 a L. 18.000.000	1,55 %
da L. 18.000.001 a L. 24.000.000	1,35 %
da L. 24.000.001 in poi	1,15 %.

2. Gli agenti con anzianità contributiva di almeno 15 anni alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che non abbiano maturato l'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel caso abbiano cessato l'attività di agenzia sono ammessi, a richiesta, alla contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei requisiti contributivi necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Si applicano le disposizioni degli artt. 11 e 12 ad eccezione delle decadenze ivi stabilite in ordine alla presentazione della domanda.

ART. 19

(Domanda di pensione di vecchiaia e decorrenza)

1. La domanda di pensione di vecchiaia, redatta su apposito modulo predisposto dalla Fondazione e compilata in ogni sua parte, deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno da trasmettere esclusivamente alla sede della Fondazione in Roma o presentata direttamente agli Uffici Centrali e Periferici della Fondazione.

2. A tutti i fini amministrativi, fa fede la data di inoltro della raccomandata all'ufficio postale o quella risultante dalla ricevuta rilasciata direttamente dalla Fondazione.

3. Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, come precisato al primo comma dell'art. 15, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.

4. Gli agenti e i rappresentanti di commercio che presentino domanda di pensione trascorsi uno o più anni dalla data di cui al comma precedente, hanno diritto alla pensione che sarebbe loro spettata all'atto del conseguimento del diritto, maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base alle aliquote di cui alla seguente tabella:

ANNI DI RITARDO	ALIQUOTE DI MAGGIORAZIONE	
	Uomini	Donne
1	3,57%	2,89%
2	7,41%	5,67%
3	11,55%	8,84%
4	16,04%	12,28%
5	20,88%	16,01%
6	26,08%	20,06%
7	31,59%	24,48%
8	37,42%	29,30%
9	43,58%	34,57%
10	50,13%	40,31%

5. Nel caso di cui al precedente comma, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

6. Sulla base delle risultanze del bilancio tecnico, le aliquote di maggiorazione di cui al comma 4 possono essere variate con la procedura di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30.6.1994, n. 509.

7. Le determinazioni di cui al comma precedente hanno effetto sulle pensioni decorrenti da date successive a quella del provvedimento di variazione.

ART. 20
(Revisione e supplemento di pensione)

1. In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati alla Fondazione dopo tale data, si procede, alla fine del primo biennio alla revisione della pensione già liquidata, imputando ciascun versamento al periodo di riferimento. Si procede analogamente alla fine del successivo triennio nonché per ciascun quinquennio dopo quest'ultimo. La nuova pensione revisionata decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione del versamento che ha determinato la modificazione.
2. Formano oggetto di revisione di pensione i contributi pervenuti dopo la data del conseguimento del diritto a pensione, afferenti a periodi anteriori alla data di conseguimento del diritto.
3. Qualora, in sede di revisione, per effetto di successivi versamenti si modifichi la base pensionabile di cui ai precedenti articoli 15 e 18 e risulti dovuta una pensione in misura inferiore, la Fondazione continuerà a corrispondere la pensione già in godimento.
4. Nel caso in cui venga istituita una nuova posizione assicurativa a favore degli agenti che abbiano conseguito il diritto a pensione, sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia che per l'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, agli stessi agenti spetta la liquidazione di un supplemento di pensione dopo cinque anni dalla data di conseguimento del diritto a pensione. Tale supplemento si determina moltiplicando la media provvigionale del periodo di cui trattasi per gli anni di anzianità contributiva e per i coefficienti di cui alla tabella dell'art. 15, comma 2.
5. Alla fine di ciascun quinquennio si provvede alla liquidazione di eventuali ulteriori supplementi di pensione ed alla revisione dei supplementi precedentemente liquidati qualora vengano accreditati nuovi contributi per il quinquennio già liquidato. La decorrenza della pensione revisionata è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione del versamento del contributo.
6. Per le pensioni anticipate a norma dell'art. 17 non si fa luogo a liquidazione di supplementi prima del decorso del quinquennio successivo al compimento dell'età di cui al primo comma dell'art. 15.
7. La Fondazione provvede d'ufficio alla revisione delle pensioni e alla liquidazione dei supplementi.

Art. 21
(Pensione di inabilità permanente)

1. Si considera inabile l'agente che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
2. Gli agenti che abbiano subito l'inabilità permanente e assoluta di cui al comma precedente, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia, e che abbiano almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisiscono il diritto a una pensione annua di inabilità reversibile calcolata secondo i criteri di cui agli artt. 15 e 18 sugli anni per i quali siano stati effettivamente versati i contributi.

3. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ad essa è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 20.

4. La decorrenza della pensione sarà posticipata al primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato lo scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia qualora la cessazione dell'attività avvenga in un momento successivo a quello di proposizione della domanda ma comunque non oltre l'adozione del provvedimento di accoglimento.

ART. 22

(Pensione di invalidità permanente parziale)

1. Si considera invalido parziale l'assicurato che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto od aggravatosi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, abbia subito una riduzione della propria capacità lavorativa nella attività di agente effettivamente esercitata.

2. Gli agenti che abbiano subito l'invalidità permanente di cui al comma precedente, in misura pari almeno a due terzi della capacità di lavoro e che abbiano almeno sette anni, coperti da contributi obbligatori di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una pensione di invalidità calcolata come nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità lavorativa.

3. Le quote delle pensioni di invalidità permanente parziale eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi.

4. Per la decorrenza e la revisione della pensione valgono le disposizioni di cui all'art. 21.

5. Il pensionato di invalidità permanente parziale ha diritto ai supplementi di pensione secondo i criteri previsti dall'articolo 20.

ART. 23

(Domanda di pensione di inabilità e di invalidità permanente)

1. La domanda di pensione di inabilità o di invalidità permanente parziale deve essere inoltrata con le modalità di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

2. La domanda deve essere corredata dal certificato redatto dal medico di fiducia dell'agente sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione, recante la anamnesi, l'esame obiettivo, la diagnosi dell'inabilità assoluta o la quantificazione della riduzione della capacità di lavoro in relazione all'attività svolta.

3. Qualora la domanda non venga presentata corredata dal certificato medico o quest'ultimo non comprenda tutti i dati indicati dal precedente comma, la Fondazione invita l'interessato a regolarizzare la stessa nel termine di giorni trenta. Se entro tale termine l'interessato non provvede al perfezionamento della domanda secondo la richiesta avanzata dalla Fondazione, la domanda stessa si considera priva di ogni effetto.

ART. 24
(Accertamenti sanitari)

1. L'accertamento dello stato di inabilità o di invalidità è effettuato dalla Fondazione.
2. L'accertamento dello stato di invalidità permanente valuta la residua capacità di lavoro in relazione all'attività svolta dall'agente tenendo conto anche delle indicazioni risultanti dal certificato del medico di fiducia dell'agente.
3. Qualora dagli accertamenti sanitari il grado di invalidità permanente risulti non inferiore a quello indicato nel certificato medico prodotto dall'agente, viene accordata la pensione di invalidità nella misura corrispondente al grado di invalidità permanente indicato nel certificato medico presentato dall'agente.
4. Qualora dagli accertamenti sanitari il grado di invalidità permanente risulti inferiore a quello indicato nel certificato medico prodotto dall'agente, la pensione di invalidità viene accordata nella minor misura, purché il grado di invalidità permanente accertato risulti almeno pari a due terzi; la domanda viene invece respinta se invalidità risulta accertata in misura inferiore a due terzi.
5. In caso di mancato accoglimento o di accoglimento parziale della domanda di pensione di invalidità permanente, ne viene data notizia all'interessato che può chiedere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato dalla Fondazione, la costituzione di un collegio medico composto di tre medici, due dei quali designati rispettivamente dalla Fondazione e dall'iscritto ed il terzo nominato dal dirigente il servizio di medicina legale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, in relazione alla ubicazione della sede o della struttura periferica della Fondazione nell'ambito della quale sia stata effettuata la visita medico-legale oggetto di contestazione.
6. L'accertamento del collegio medico è definitivo.
7. Il compenso spettante al terzo componente del Collegio medico è a carico della parte soccombente.
8. La Fondazione ha la facoltà di sottoporre il pensionato per inabilità o per invalidità a visite mediche periodiche di controllo tendenti ad accertare il permanere inabilità o dello stato e grado di invalidità permanente. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite è motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.

ART. 25
(Revisione della pensione di inabilità e di invalidità permanente)

1. Il Consiglio di Amministrazione dispone con propria determinazione la revisione periodica delle pensioni di inabilità e di invalidità permanente.
2. Qualora, a seguito di controllo medico disposto dalla Fondazione, risulti modificato lo stato di inabilità o di invalidità del pensionato, la pensione è revocata o ridotta in misura corrispondente alla variazione.
3. La revisione della pensione per sopravvenuto mutamento dello stato fisico che ha dato luogo al pensionamento per inabilità o per invalidità permanente parziale può essere richiesta dall'interessato con le modalità di cui agli artt. 23 e 24 del presente Regolamento.

4. L' agente pensionato per inabilita che abbia ripreso l'attività lavorativa deve comunicare immediatamente la data di ripresa dell'attività alla Fondazione che, da quella stessa data, provvede a revocare la pensione e a ricostruire la posizione previdenziale, fatto salvo il diritto dell'interessato ad ottenere il riconoscimento invalidità permanente parziale.

5. La Fondazione, qualora accerti d'ufficio la ripresa dell'attività dell'agente pensionato per inabilità, revoca la pensione a far data dall'accertata ripresa dell'attività stessa e ricostruisce la posizione previdenziale dell'agente, salvo il suo diritto ad ottenere il riconoscimento invalidità permanente parziale.

6. Il recupero delle quote di pensione indebitamente percepite avviene, possibilmente, con compensazione sui ratei maturati in relazione al nuovo trattamento pensionistico. Per il recupero dell'eventuale eccedenza, la Fondazione potrà concedere dilazioni secondo le modalità di cui al successivo art. 37.

7. I pensionati di invalidità ai quali, a seguito della procedura di revisione, sia stato riconosciuto un grado di invalidità pensionabile inferiore a quello in precedenza loro attribuito o sia stata revocata la pensione, possono richiedere la costituzione di un Collegio Medico arbitrale con le forme e le procedure di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

ART. 26

(Trasformazione delle pensioni di invalidità permanente in pensioni di vecchiaia)

1. La pensione di invalidità è, a richiesta, trasformata in pensione di vecchiaia all'atto del raggiungimento dei corrispondenti requisiti di età e di anzianità contributiva per il pensionamento di vecchiaia; si applicano gli artt. 15, 16 e 18 del presente Regolamento.

2. La pensione così trasformata viene corrisposta con la garanzia, in ogni caso, del trattamento più favorevole tra quello della pensione di invalidità permanente già in godimento e quello della pensione di vecchiaia.

ART. 27

(Pensione indiretta ai superstiti)

1. In caso di morte dell'agente non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia o, alternativamente, di almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nell'articolo 29 una pensione annua indiretta. La pensione è pari a quella determinabile ai sensi degli artt. 15 e 18 ed è commisurata alle aliquote riportate al successivo art. 31

ART. 28

(Pensioni di reversibilità ai superstiti)

1. Ai superstiti del pensionato per invalidità o vecchiaia, come indicati nell'art. 29 del presente Regolamento, spetta una pensione di reversibilità determinata applicando alla pensione goduta dal pensionato stesso le aliquote riportate nell'art. 31.

2. Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente sia stata istituita una nuova posizione assicurativa, la base per il computo della pensione di reversibilità è determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe stato corrisposto all'agente stesso ai sensi dell'articolo 20.

ART. 29
(*Superstiti*)

1. Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Regolamento:
 - a) il coniuge superstite, anche se separato con addebito purché goda di assegno alimentare ovvero divorziato, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898 e successive modificazioni o integrazioni;
 - b) i figli di età inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente al momento del decesso di questo. Per i figli superstiti che risultino a carico dell'agente al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università. Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
 - c) i genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte dell'agente risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano né coniuge, né figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'agente fu affidato;
 - d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, sempreché gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente risultino permanentemente inabili al lavoro ed a loro carico.
2. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'agente se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo.
3. Per l'accertamento dell'inabilità dei superstiti si applicano le norme di cui all'articolo 24.
4. Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:
 - 1) il coniuge che passi a nuove nozze;
 - 2) i figli o le figlie al compimento del 18° anno di età, ovvero al compimento del 21° anno, qualora frequentino una scuola media o professionale, ovvero al compimento del 26° anno di età qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari;
 - 3) i figli maggiorenni già riconosciuti inabili, quando cessi lo stato di inabilità o quando possiedano un reddito proprio in misura annua superiore al limite stabilito dalla legge 13.10.1969, n. 743, e successive modifiche e integrazioni, per la concessione della provvidenza in favore dei mutilati ed invalidi civili totali. Non costituisce reddito proprio quello afferente la casa di abitazione;
 - 4) i figli maggiorenni studenti di età fino al 21° anno, ove frequentino una scuola media o professionale, o fino al 26° anno, ove frequentino una facoltà universitaria, qualora abbiano un reddito proprio superiore alla quota di pensione della Fondazione già loro attribuita. Qualora il reddito proprio sia inferiore, la Fondazione decurta tale reddito dalla quota di pensione già attribuita;
 - 5) i figli, quando contraggano matrimonio prima del 18° anno di età.

ART. 30

(Domanda e decorrenza della pensione ai superstiti)

1. Per la presentazione delle domande di pensione indirette e di reversibilità valgono le norme di cui al precedente art. 19. Le domande devono essere corredate oltre che dal certificato di morte dell'agente dai seguenti documenti:

- a) per il coniuge: certificato di matrimonio e atto notorio, o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui alla legge 4.1.1968, n. 15, attestante l'inesistenza di separazione o di divorzio. In caso di separazione consensuale o giudiziaria o di divorzio dovrà essere prodotta copia autentica della relativa sentenza dalla quale si rilevi la titolarità di assegno di mantenimento o di assegno alimentare. Qualora i superstiti siano il coniuge e il coniuge divorziato, si fa riferimento alla percentuale della quota a ciascuno spettante riportata nella sentenza del Tribunale;
- b) per i figli legittimi ed equiparati di età inferiore ai 18 anni: certificato di stato di famiglia all'epoca del decesso dell'agente; per i figli inabili di età superiore ai 18 anni: certificato di inabilità al lavoro e atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui alla legge 4.1.1968, n. 15, attestante la situazione reddituale; per i figli studenti rispettivamente fino al 21° e al 26° anno di età: certificato di iscrizione e frequenza ad una scuola media o professionale o all'università e atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui alla legge 4.1.1968, n. 15, attestante la situazione reddituale;
- c) per i genitori ed equiparati: certificato di nascita e atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di cui alla legge 4.1.1968, n. 15, attestante che non sono titolari di pensione e che erano a carico dell'agente alla data della morte, ed attestante, inoltre, che mancano o non hanno diritto a pensione i superstiti di cui ai punti precedenti a) e b);
- d) per i fratelli celibi e le sorelle nubili: certificato di nascita con indicazione della paternità e atto notorio, o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui alla legge 4.1.1968, n. 15, attestante che non sono titolari di pensione e che erano a carico dell'agente alla data della morte, ed attestante, inoltre, che mancano o non hanno diritto a pensione i superstiti di cui ai precedenti punti a), b) e c); certificato di inabilità al lavoro.

2. Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'agente; le pensioni indirette per le quali il requisito anzianità contributiva si perfezioni posteriormente all'evento per effetto di versamenti successivi decorrono dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento stesso. Alle pensioni indirette e di reversibilità è applicabile il meccanismo di revisione di cui al precedente art. 20.

3. A richiesta della Fondazione i superstiti devono presentare la documentazione attestante la permanenza dei requisiti per il diritto a pensione.

4. In ogni caso, i superstiti titolari di pensione devono immediatamente comunicare alla Fondazione eventuali variazioni nella sussistenza dei requisiti fissati dal presente Regolamento per il diritto a pensione.

ART. 31

(Aliquota di riduzione della pensione ai superstiti)

1. La pensione indiretta e di reversibilità di cui agli articoli 27 e 28 è determinata in base alle seguenti aliquote:

- a) per il coniuge e i figli superstiti:
60 per cento per il coniuge solo;

80 per cento per coniuge e un orfano;
100 per cento per coniuge e due o più orfani;
70 per cento per un orfano solo;
80 per cento per due orfani;
100 per cento per tre o più orfani;

b) per i genitori:

15 per cento per un genitore;
30 per cento per due genitori;

c) per i fratelli e le sorelle:

15 per cento per un fratello o una sorella;
30 per cento per due o più fratelli e sorelle.

2. Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.

ART. 32 (*Termini di pagamento*)

1. La pensione è corrisposta in 13 mensilità a rate bimestrali anticipate entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

2. La tredicesima mensilità è corrisposta entro la prima quindicina di dicembre ed è calcolata in misura proporzionale ai mesi dell'anno per i quali deve essere erogata la pensione.

3. Fermo rimanendo quanto previsto al primo comma, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, con propria delibera, le forme di pagamento e modificare le periodicità dei pagamenti stessi.

ART. 33 (*Perequazione automatica delle pensioni*)

1. Alle pensioni di vecchiaia, inabilità, invalidità e superstiti erogate dalla Fondazione si applica la disciplina della perequazione automatica prevista dal decreto legge 23.12.1977, n. 942, convertito con la legge 27.2.1978, n.41, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 34 (*Minimi di pensione*)

1. I pensionati che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento godevano di trattamento minimo conservano il trattamento stesso; le pensioni con decorrenza successiva sono determinate ai sensi del precedente articolo 15 e seguenti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma, prima parte, non si dà luogo alla corresponsione di quote di revisione, di supplementi di pensione e di perequazione automatica fin tanto che la pensione da calcolo, per effetto di dette maggiorazioni, non raggiunga il trattamento minimo loro conservato ai sensi del medesimo precedente comma.

ART. 35
(Destinazione degli utili e bilancio tecnico)

1. Gli utili netti della gestione sono accreditati al Fondo di previdenza.
2. La Fondazione redige, con periodicità almeno triennale, il bilancio tecnico della gestione pensionistica.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risultanze del bilancio tecnico, adotta i provvedimenti di sua competenza per il mantenimento dell'equilibrio finanziario della Fondazione.
4. Le risultanze del bilancio tecnico sono comunicate alle Organizzazioni firmatarie degli Accordi Economici Collettivi di categoria.

ART. 36
(Disponibilità dei crediti degli iscritti)

1. I crediti degli iscritti verso la Fondazione non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili.
2. La Fondazione ha il diritto di trattenere l'ammontare delle somme ad essa dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e comunque la trattenuta sulle rate di pensione non può essere superiore al quinto.
3. Resta fermo quanto disposto con il comma 11 quinquies aggiunto all'art. 6 del decreto legge 12.9.1983, n. 463, con la legge di conversione 11.11.1983, n. 638.

ART. 37
(Debiti degli agenti)

1. Le somme dovute alla Fondazione per prestazioni indebitamente percepite vengono gravate da interessi legali salvo che l'indebita percezione sia dovuta ad errore della Fondazione stessa.
2. La Fondazione ha facoltà di procedere al recupero delle somme di cui al precedente comma anche mediante rateizzazione concessa fino ad un massimo di 36 rate mensili.

ART. 38
(Prescrizione)

1. Le rate di pensione non riscosse si prescrivono entro cinque anni dal giorno della scadenza.

CAPO III
Ricorsi e Vigilanza

ART. 39

1. Sui ricorsi concernenti l'applicazione del presente Regolamento decide, con provvedimento definitivo, il Comitato Esecutivo della Fondazione, sentito un comitato istruttorio, presieduto dal Presidente o da un suo delegato, e composto da quattro membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Consiglio stesso.

2. I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato Esecutivo con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e devono contenere:

- a) le generalità del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo);
- b) gli estremi del provvedimento impugnato;
- c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;
- d) la firma del ricorrente.

3. La decisione del Comitato Esecutivo deve essere comunicata al ricorrente entro i 90 giorni successivi alla data in cui la Fondazione ha ricevuto il ricorso. Trascorso tale termine, senza che la decisione gli sia stata comunicata, l'interessato ha facoltà di adire l' Autorità giudiziaria.

ART. 40
(Sanzioni)

1. I preponenti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali dovuti, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno pari a tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato:

- a) di due punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali il cui ammontare è rilevabile da denunce o registrazioni obbligatorie. La stessa maggiorazione di due punti si applica nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero cui abbia fatto seguito la denuncia spontanea della situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte della Fondazione e comunque entro un anno dal termine stabilito per il pagamento, sempre che il versamento dei contributi sia effettuato entro il medesimo termine di un anno, decorso il quale sarà applicata la sanzione di cui alla successiva lettera b). Nei casi disciplinati alla presente lettera, la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo non corrisposto entro i termini regolamentari;
- b) di otto punti, nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, seguita da denuncia spontanea della situazione debitoria oltre il termine di un anno di cui al comma precedente e prima di contestazioni o richieste da parte della Fondazione, sempre che il versamento dei contributi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 150 per cento dell'importo non corrisposto entro i termini regolamentari;
- c) di sedici punti, nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, accertata dalla Fondazione o da altri soggetti competenti;

la somma aggiuntiva non può essere superiore al 150 per cento dell'importo non corrisposto.

() COMMA SOSTITUITO COME DA DELIBERA CDA N. 37/00 DEL 28/06/00 (G.U. N. 4/2001) - VECCHIO TESTO: Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito, o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria di L. 40.000 per ciascun agente e per ogni anno sino ad un massimo di L.120.000.*

*(**) Comma implicitamente abrogato per effetto della delibera 107/2001 del CDA della Fondazione approvata dal Ministero del Lavoro in data 06/03/2002.*

2. Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dalla Fondazione, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro i termini regolamentari.

COMMA SOSTITUITO COME DA DELIBERA CDA N. 37/00 DEL 28/06/00 (G.U. N. 4/2001) - VECCHIO TESTO: Nei casi previsti dal comma precedente, il preponente è, altresì, tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento delle somme aggiuntive previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

*(**) Comma implicitamente abrogato per effetto della delibera 107/2001 del CDA della Fondazione approvata dal Ministero del Lavoro in data 06/03/2002.*

2-bis. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dalla Fondazione. *COMMA AGGIUNTO COME DA DELIBERA CDA N. 37/00 DEL 28/06/00 (G.U. N. 4/2001)*

*(**) Comma implicitamente abrogato per effetto della delibera 107/2001 del CDA della Fondazione approvata dal Ministero del Lavoro in data 06/03/2002.*

3. Il preponente che effettua sulle somme dovute all'agente trattenute maggiori di quelle consentite sarà tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria di L. 120.000 per ogni agente per il quale sia stata effettuata la trattenuta abusiva, salvo che il fatto costituisca reato.

4. I preponenti e i loro rappresentanti che impediscano ai funzionari di vigilanza lo svolgimento dell'attività di accertamento o che si rifiutino di fornire dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento saranno tenuti al pagamento della sanzione pecuniaria da L. 500.000 a L. 5.000.000 ancorché il fatto costituisca reato. La medesima sanzione si applica nell'ipotesi di omissione o rifiuto a fornire dati e documenti richiesti dalla Fondazione.

5. Il preponente che non provveda all'iscrizione dell'agente nel termine e con le forme stabilite dall'art. 5 è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria di £. 120.000 per ciascun agente.

6. Il preponente che non provveda all'invio della distinta di cui all'art. 9, comma 5, è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria di £. 120.000 per ciascun agente o rappresentante di commercio, aumentabile fino al triplo in caso di recidiva.

7. Qualora i soggetti di cui al precedente comma forniscano scientemente dati errati od incompleti che comportino evasione contributiva, sono tenuti a versare la sanzione pecuniaria di L. 50.000 per ogni agente di commercio cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.

8. I proventi delle sanzioni pecuniarie e delle somme aggiuntive sono destinati al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza.

9. Le modifiche al regime sanzionatorio di cui al presente articolo sono adottate dal Consiglio di Amministrazione in attuazione di quanto disposto dall' art. 4, comma 6-bis, del decreto legge 28.3.1997, n. 79, convertito con legge 28.5.1997, n. 140.

ART. 41
(*Rendita vitalizia*)

1. Ferma restando l'applicazione delle previste sanzioni, la ditta preponente che abbia omesso di versare i contributi di cui al presente Regolamento e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, può chiedere alla Fondazione di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata della Fondazione che spetterebbe all'agente in relazione ai contributi omessi.

2. La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, alla Fondazione, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

3. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della pensione per inabilità, invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

4. La ditta preponente è ammessa a esercitare la facoltà concessale dal presente articolo su esibizione alla Fondazione di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura delle provvigioni corrisposte all'agente.

5. L'agente, quando non possa ottenere dalla ditta preponente la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi alla ditta preponente, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca alla Fondazione le prove del rapporto di agenzia e delle provvigioni indicate nel comma precedente.

6. Per la costituzione della rendita, la ditta preponente, ovvero l'agente, allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare alla Fondazione la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ART. 42
(*Vigilanza*)

1. La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento spetta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che la esercita a mezzo dell' Ispettorato del Lavoro.

2. Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai preponenti alla Fondazione, sono conferite alla Fondazione stessa ed ai suoi incaricati le facoltà previste dall'art. 3 del decreto legge 12.9.1983, n. 463, convertito con la legge 11.11.1983, n. 638.

3. A tal fine, il preponente è tenuto ad esibire alla Fondazione ed ai suoi incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque interessino il rapporto con l'agente. In particolare, il preponente è obbligato a dare alla Fondazione e, per essa, ai suoi dipendenti

all'uopo incaricati, le notizie documentate, relative alle provvigioni ed ad ogni altra somma dovuta in dipendenza del rapporto di agenzia.

4. Il preponente deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonché i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza dei versamenti effettuati.

5. Ai fini di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la Fondazione può richiedere la presentazione degli originali dei conti provvigioni, dei documenti contabili relativi all'attività svolta dagli agenti, nonché dei mandati di agenzia. Gli incaricati della vigilanza debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dalla Fondazione.

6. La Fondazione, a mezzo dei suoi incaricati, ha diritto di trarre copia conforme dei documenti comunque interessanti il rapporto di agenzia; dette copie devono essere controfirmate dal preponente.

7. Degli accertamenti effettuati gli incaricati della vigilanza redigono verbale che deve essere controfirmato dal preponente, il quale ha diritto di far inserire in esso le dichiarazioni che ritiene opportune. In caso di rifiuto da parte del preponente a firmare il verbale, l'incaricato della Fondazione ne fa menzione nello stesso precisandone il motivo. Si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 20, della legge 8.8.1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Qualora la Fondazione, direttamente o attraverso i suoi incaricati, richieda la presentazione degli originali dei conti provvigioni, questi possono essere sostituiti da copie fotostatiche autenticate o da dichiarazioni dei preponenti autenticate dalle quali risultino le somme dovute trimestralmente agli agenti.

CAPO IV Contributi Liquidati

ART. 43 (*Contributi liquidati*)

1. Ai fini della determinazione anzianità contributiva di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), non sono coperti da contributi gli anni i cui contributi risultano comunque interamente liquidati per effetto delle disposizioni normative precedenti alla legge n. 12 del 2.2.1973.

2. Parimenti, non sono utili i contributi che, anche se pervenuti posteriormente alla data di richiesta di liquidazione, avrebbero dovuto comunque essere liquidati; questi ultimi formano oggetto di liquidazione integrativa.

TITOLO III
PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA E ISTRUZIONE PROFESSIONALE

ART. 44
(Deliberazioni annuali)

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera annualmente sulle forme di prestazioni integrative di previdenza e sul programma di attività di istruzione professionale da attuare in relazione alle disponibilità del Fondo delle prestazioni integrative di previdenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il Comitato Esecutivo per l'approvazione dei regolamenti relativi alla erogazione delle singole prestazioni integrative di previdenza e per la determinazione del tipo dei corsi e delle città nelle quali i medesimi dovranno essere realizzati, nonché il numero dei seminari di studio.

ART. 45
(Finanziamento)

1. I programmi delle prestazioni integrative di previdenza e di istruzione professionale sono finanziati dalle entrate di cui agli articoli 6, comma 3, e 40 del presente Regolamento.
2. Le disponibilità eventualmente residue dopo l'attuazione dei programmi di cui al precedente comma possono essere destinate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, al Fondo Previdenza.

ART. 46
(Attuazione programmi di prestazioni integrative di previdenza)

1. Il Presidente della Fondazione attua i programmi delle prestazioni integrative di previdenza approvati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo con propria delibera su proposta del Direttore Generale:
 - a) ad erogare le prestazioni, fatta eccezione per quelle che investono la competenza del Comitato Esecutivo;
 - b) a stipulare convenzioni e contratti con Enti, Istituti ed Aziende private che producono beni e servizi necessari per l'attuazione delle singole forme di assistenza.

ART. 47
(Prestazioni)

1. Le prestazioni integrative di previdenza sulle quali il Consiglio di Amministrazione dovrà annualmente deliberare sono le seguenti:
 - soggiorni in località termali per agenti in attività o pensionati per prestazioni di cura di cui la Fondazione ne abbia riconosciuta la necessità;
 - soggiorni climatici;
 - colonie estive per i figli e gli orfani degli iscritti;
 - borse di studio per i figli e gli orfani degli iscritti;
 - assegni parto;

- assegni funerari ;
- sussidi straordinari;
- sussidi di beneficenza a favore oltre che degli iscritti anche delle vedove e degli orfani degli iscritti;
- contributi per il mantenimento dei pensionati della Fondazione in case di riposo;
- assistenza infortunistica da praticarsi anche attraverso la stipula di apposite polizze d'assicurazione;
- speciali erogazioni da corrispondere agli iscritti in attività, anche attraverso la stipula di apposite polizze di assicurazione, nei casi di degenza ospedaliera per malattia o di degenza per accertamenti diagnostici e di degenza domiciliare conseguente ad intervento chirurgico o ad infortunio;
- premi per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia o previdenza integrativa della Fondazione, discusse da agenti o figli dei medesimi.

2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può disporre particolari forme di prestazioni integrative di previdenza al verificarsi di eventi di carattere eccezionale, sempre in relazione alle disponibilità del Fondo.

ART. 48

(Requisiti per le prestazioni integrative di previdenza)

1. I requisiti per usufruire delle prestazioni integrative di previdenza vengono fissati di anno in anno mediante i regolamenti di cui all'art. 44, comma 2, ed attengono alla professionalità degli iscritti, all'anzianità contributiva, all'incremento annuo del conto di previdenza, alla qualità di pensionato della Fondazione ovvero all'entità del conto previdenziale, alla effettiva necessità della prestazione ed allo stato di bisogno degli iscritti.

ART. 49

(Istruzione professionale)

1. L'Attività di istruzione professionale prevede la istituzione di:
- a) corsi propedeutici per l'iscrizione nei ruoli degli agenti;
 - b) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;
 - c) seminari di studio per il personale direttivo e docente dei corsi;
 - d) altre iniziative volte, anche attraverso strumenti informatici e telematici, all'arricchimento professionale della categoria.

ART. 50

(Attuazione programmi di istruzione professionale)

1. Il Presidente della Fondazione attua i programmi di istruzione professionale in relazione alle regolamentazioni annualmente approvate, provvedendo, su proposta del Direttore Generale, con propria delibera:
- a) a determinare le località nelle quali realizzare i Seminari di studio e le relative modalità di espletamento;
 - b) a nominare i direttori e i docenti dei singoli corsi.

ART. 51
(Requisiti di partecipazione)

1. Ai corsi propedeutici per l'iscrizione nei ruoli degli agenti possono partecipare i soggetti in possesso dei previsti requisiti di legge.
2. Ai corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale possono partecipare gli agenti in attività iscritti alla Fondazione che intendono migliorare la loro preparazione tecnico-professionale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 52
(Disponibilità del Fondo delle Prestazioni integrative di previdenza)

1. Le disponibilità del Fondo delle prestazioni integrative di previdenza risultanti dalla situazione patrimoniale al 31.12.1997 sono trasferite al Fondo previdenza della Fondazione.

ART. 53
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro; gli artt. 6, 7 e 8 si applicano a decorrere dal primo giorno del trimestre in corso alla data di approvazione.